



A.T.C.1 - CAMPOBASSO

REGOLAMENTO

PER L'AMMISSIONE DEI CACCIATORI NON RESIDENTI NELLA REGIONE MOLISE

(Annata Venatoria 2019/2020)

*******§*******

INDICE

CAPO I: Disposizioni generali

Art. 1 - Ambiti Territoriali di Caccia

Art. 2 - Presentazione delle istanze

Art. 3 - Modalità di ammissione

Art. 4 - Esito dei sorteggi

Art. 5 - Diritto di priorità all'ammissione

Art. 6 - Procedure per l'ottenimento dell'Autorizzazione

6.a - Comunicazioni relative alle posizioni ottenute a seguito dei sorteggi

6.b - Cacciatori non residenti ammessi

6.c - Cacciatori non residenti non ammessi (idonei riservatari)

Art. 7 - Interscambio

Art. 8 - Rimborso delle quote di partecipazione economica

Approvato dal Comitato di Gestione ATC1-CB – il 13/03/2019

CAPO 1

Disposizioni generali

L'esercizio della caccia sul territorio della Provincia di Campobasso, è consentito a tutti i titolari muniti di valida licenza di porto di fucile per uso caccia e delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi con i massimali stabiliti dalla legge.

Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dalla propria Regione/Provincia/Comune di residenza e valido su tutto il territorio nazionale nel quale debbono essere riportati, tra l'altro, gli Ambiti di Caccia ove è consentita l'attività venatoria.

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L.R. n° 19/93 e ss.mm., il numero complessivo di cacciatori ammissibili in ogni Ambito territoriale di caccia è stabilito in base all'indice di densità venatoria minimo indicato dal Ministero per le Risorse Agricole e Forestali, in rapporto all'estensione territoriale e alle risorse faunistico ambientali.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 20 comma I lett.re c) e d) della predetta legge regionale, la Regione Molise, con proprio atto, determina annualmente il numero dei cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale in modo che risulti un rapporto cacciatore/territorio non inferiore alla media regionale sulla base dei tesserini rilasciati nell'anno precedente nonché fissa, per ogni Ambito Territoriale di Caccia, le quote di partecipazione economiche a carico dei cacciatori secondo i criteri e nei limiti di cui al comma 1 bis della citata Legge Regionale.

Sulla base del numero totale di Cacciatori ammissibili in ogni Ambito Territoriale di Caccia, la Regione, ai sensi dell'art. 22 comma 13 della predetta L.R. n° 19/93, determina annualmente il numero di Cacciatori non residenti da ammettere agli Ambiti stessi.

Art. 1 – Ambiti Territoriali di Caccia

In attuazione della Legge 11/02/1992 n° 157, della L.R. 10/08/1993 n° 19 e del D.P.G.R. n° 613 del 13/06/1994, l'attività venatoria nella Provincia di Campobasso può essere esercitata nell'**Ambito Territoriale di Caccia** denominato **"1 CAMPOBASSO"**.

ATC 1 - CAMPOBASSO comprendente i Comuni di:

Acquaviva Collecroce, Baranello, Bojano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Casalciprano, Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Duronia, Fossalto, Guardiaregia, Guglionesi, Guardialfiera, Limosano, Lucito, Lupara, Mafalda, Molise, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccapivara, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Massimo, San Polo Matese, Sant'Angelo Limosano, Spinete, Tavenna, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturò.

Art. 2 – Presentazione delle istanze

a) - Fermo restando le limitazioni di accesso calcolate in base all'indice di densità venatoria minimo previsto dall'art. 18 comma 3 della L.R. n° 19/93 e ss.mm. e la regolamentazione dell'attività venatoria che sarà emanata dalla Regione Molise per effetto dell'art. 28 della predetta legge regionale, l'ammissione all'esercizio dell'attività venatoria nell'**Ambito Territoriale di Caccia – Campobasso 1**, istituito nella Provincia di Campobasso è rilasciata a tutti i cacciatori non residenti nella Regione Molise che siano in possesso di regolare licenza di porto di fucile e del tesserino venatorio rilasciato dalla Regione/Provincia/Comune di residenza secondo le modalità dei successivi articoli.

b) - Le istanze di ammissione **vanno prodotte**, sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio e disponibili sul sito Internet dell'ATC 1 – CAMPOBASSO, dovranno essere inoltrate o **a mano**, o **via e-mail** (info@atc1campobasso.com) o spedite a mezzo del **Servizio postale di Stato** entro il **termine perentorio del 31/05/2019** fermo restando che, in caso di utilizzo del servizio postale, saranno considerate valide solo quelle pervenute presso l'ATC1 – CAMPOBASSO entro il **termine perentorio del 10/06/2019**. (farà fede il timbro postale)

ATTENZIONE: alla domanda dovrà essere allegata copia del Porto d'Armi

(art.38 comma 3 – DPR 445/2000)

Le domande pervenute e redatte su **modulistica non conforme** a quella pubblicata sul sito ufficiale dell'ATC1 – CAMPOBASSO, **non saranno prese in considerazione.**

c) - Le domande consegnate o fatte pervenire dopo la suindicata data, quelle incomplete o illeggibili, tali da non consentire l'acquisizione delle generalità del richiedente, ovvero, nelle quali non risultino le dichiarazioni richieste dall'ATC1 – CAMPOBASSO, **non saranno prese in considerazione.**

d) - Alle domande risultate escluse, per il non rispetto delle varie obbligazioni richieste, non verrà fatta **nessuna comunicazione scritta** da parte di questo ATC1 – CAMPOBASSO.

Tutte le comunicazioni, saranno date **solo ed esclusivamente** tramite il sito Internet dell'Ambito al seguente indirizzo web: www.atc1campobasso.com

Art. 3 – Modalità di ammissione

a) - Il numero dei Cacciatori non residenti nella Regione Molise da ammettere all'esercizio dell'attività venatoria nell'Ambito Territoriale di Caccia 1 di Campobasso, sarà determinato dalla Regione, ai sensi dell'art. 22 comma 13 della L.R. n° 19/93 e ss.mm.

b) - Qualora il numero delle istanze prodotte dai Cacciatori non residenti risulti superiore a quello prefissato dalla Regione ai sensi della predetta disposizione, l'ammissione degli stessi verrà determinata mediante apposito sorteggio da espletarsi presso la sede dell'ATC1 – CAMPOBASSO e sarà effettuato, senza la convocazione del Comitato di Gestione, dal Presidente dell'ATC1, dal Segretario incaricato regionale, dal Personale dell'ATC1 e dai Membri del Comitato che vorranno presenziare.

Con tale procedimento si provvederà all'individuazione dei Cacciatori ammessi e non ammessi (riservatari) all'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 4 – Esito dei sorteggi

a) - Al termine delle operazioni di sorteggio saranno stilati appositi elenchi contenenti i nominativi dei Cacciatori ammessi nonché le graduatorie relative ai cacciatori non ammessi da considerare riservatari.

b) - Nel rispetto delle norme emanate da Dlgs n° 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali), gli elenchi dei Cacciatori ammessi e di quelli posti nelle graduatorie di riserva, saranno pubblicati sul sito Internet dell'ATC1 – CAMPOBASSO: www.atc1campobasso.com

Art. 5 - Diritto di priorità all'ammissione

I Cacciatori in possesso dei requisiti appresso indicati, possono avvalersi del diritto di priorità all'ammissione specificandolo nell'apposita istanza e compilando la relativa autocertificazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, posta all'interno dell'istanza stessa, con la quale l'interessato dichiara di possedere uno dei predetti requisiti:

- 1. - di essere nato nella Regione Molise.**
- 2. - di svolgere attività lavorativa stabile e continuativa in qualità di Titolare o Dipendente di Aziende private o Enti pubblici aventi sede nella Regione Molise, non saranno ammessi coloro che svolgono lavori saltuari quali: rappresentanze, consulenze ecc. per conto di Ditte aventi sede al di fuori della Regione Molise.**
- 3. - di essere coniugato ovvero convivente dichiarato presso il Comune di residenza con persone nate in Molise.**
- 4. - di possedere un grado di parentela diretto (genitori, figli, fratelli, sorelle, e nonni) con persone residenti nella Regione Molise.**
- 5. - di essere proprietario da almeno 5 anni, dalla data di presentazione dell'istanza, di appezzamento di terreno ricadente nella Regione Molise avente una superficie minima complessiva di ha. 1,00. (da indicare gli estremi catastali)**

Il possesso dei predetti requisiti che **devono essere attestati da documento comprovante la priorità**, fermo restando l'esito dei controlli sulle autocertificazioni prodotte dall'interessato, determinerà l'ammissione automatica all'Ambito Territoriale di Caccia **Campobasso 1**.

Qualora venga prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, contenenti **dichiarazioni non veritiere**, la stessa verrà **inviata agli organi di Polizia Giudiziaria** per gli adempimenti conseguenti.

La Dichiarazione non corredata da copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, non verrà ritenuta ammissibile.

Le istanze dei Cacciatori che nello svolgimento dell'attività venatoria, nell'ATC 1 – CAMPOBASSO, hanno riportato sanzioni, verranno **automaticamente escluse**.

Art. 6 - Procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione

Comunicazioni relative alle posizioni ottenute a seguito dei sorteggi

a)– Le posizioni ottenute a seguito delle procedure di sorteggio e le modalità da adottare per l'ottenimento dell'ammissione saranno portate a conoscenza dei soggetti richiedenti **esclusivamente** tramite il sito Internet dell'ATC1 – CAMPOBASSO.

ATTENZIONE: Non sarà data alcuna comunicazione scritta ai soggetti interessati.

Cacciatori non residenti ammessi

I Cacciatori risultati ammessi per diritto o mediante il sorteggio di cui al comma precedente, dovranno spedire all'ATC1 – CAMPOBASSO, entro e non oltre il termine perentorio del giorno _____*, **l'attestazione originale** del versamento richiesto di € 173,95 (centosettantatre, novantacinque), comprensiva di spese postali, effettuato sul **c/c postale 1037337100**, intestato a: **“Ambito Territoriale di Caccia, n. 1 - Campobasso “** con causale **“Quota di accesso ATC1 - CAMPOBASSO anno 2019/2020“**. L' A.T.C.1 provvederà a spedire, mediante lettera raccomandata a coloro che sono risultati ammessi, l'autorizzazione presso la

propria residenza. In alternativa i cacciatori possono recarsi presso la sede dell' A.T.C.1 Campobasso, in Via S. Abate 236 a Campobasso con l'attestazione di pagamento di € 168,00 (centosessantotto/00) per ritirare a mano l'autorizzazione.

- Data da stabilire dopo la fase dei sorteggi e pubblicata sul sito.

N.B. – Non saranno prese in considerazione attestazioni di versamento inviate a mezzo FAX o via E-MAIL

L'ATC1 – CAMPOBASSO non si assume alcuna responsabilità per disguidi postali che possano determinare il mancato recapito delle predette attestazioni presso l'ufficio competente entro il termine sopra stabilito.

Ai Cacciatori che invieranno la predetta attestazione entro il termine sopra specificato, sarà successivamente trasmessa, a mezzo servizio postale, l'Autorizzazione ad esercitare la Caccia nell'Ambito territoriale richiesto.

La stessa dovrà essere allegata al Tesserino Venatorio rilasciato dalla **propria Regione/Provincia/Comune di residenza**, insieme alla Licenza di Porto di Fucile e alla Ricevuta di versamento, per essere esibita in caso di controllo da parte del personale ispettivo.

Il mancato invio dell'attestazione di versamento entro il termine sopra specificato, comporterà la inammissibilità all'Ambito prescelto.

L'Autorizzazione decadrà, altresì, qualora il Cacciatore non sia in possesso dell'apposito tesserino Venatorio rilasciato dalla propria Regione/Provincia/Comune di residenza, ovvero, del regolare Porto di fucile.

In tal caso gli interessati potranno produrre apposita istanza di rimborso.

Cacciatori non residenti non ammessi (idonei riservatari)

Qualora si rendessero disponibili nuovi posti, per effetto della mancata richiesta, da parte dei Cacciatori ammessi tramite sorteggio, del documento **Autorizzatorio**, previo presentazione della ricevuta di versamento della quota stabilita, i Cacciatori idonei, posti negli elenchi di riserva, verranno ammessi ad esercitare l'attività venatoria secondo l'ordine di graduatoria.

Lo scorrimento degli aventi diritto sarà effettuato nei periodi appresso citati:

- 1° scorrimento * (data da definire)
- 2° scorrimento * (data da definire) (a discrezione del Presidente)

- **date da definirsi dopo la pubblicazione del Calendario Venatorio Regionale e pubblicate sul sito.**

Dopo la data prevista quale termine ultimo, utile per il ritiro dell'Atto Autorizzatorio, nell'ultimo periodo di scorrimento (max non oltre il 30 ottobre), l'ATC1- CAMPOBASSO procederà ad ammettere, fino all'esaurimento dei posti disponibili rimasti, tutti i Cacciatori che hanno prodotto istanza entro i termini prescritti e non sono risultati ammessi per effetto delle procedure di sorteggio sopra evidenziate.

I modi e i tempi per l'ammissione e l'assegnazione dei posti residui, saranno stabiliti esclusivamente dal Presidente dell'ATC1 – CAMPOBASSO delegato dal Comitato di Gestione.

Art. 7 – Riconsegna copia del Tesserino Venatorio e del foglio Autorizzatorio

Onde consentire all'Assessorato alla Caccia della Regione Molise e agli Ambiti Territoriali di Caccia di rilevare i dati relativi sia al tipo di caccia praticato che ai capi abbattuti per la predisposizione dei futuri Piani Faunistici Venatori, è obbligatoria da parte dei cacciatori che hanno svolto l'attività venatoria nell'ATC1:

- 1) La consegna della copia del **TESSERINO VENATORIO**, rilasciato dalla propria Regione/Provincia/Comune di residenza;

COPIE DA INVIARE

- Il Frontespizio del Tesserino Venatorio
- Le Pagine interne delle giornate in cui si è esercitata la caccia nel Molise ed è stata abbattuta della selvaggina.

- 2) La riconsegna dell'**ATTO AUTORIZZATORIO** rilasciato dall'ATC1, completa della compilazione del **quadro riepilogativo "Abbattimento Selvaggina"** stampato sul retro dello stesso.

La documentazione di cui sopra, trasmessa a mano o via e-mail o a mezzo del servizio postale, deve pervenire: alla

[REGIONE MOLISE – Ufficio Attività Venatoria - Via G.Battista Vico, 4 - 86100 Campobasso](#)

entro e non oltre giorno **10 MARZO 2020** pena la decadenza del diritto di esercitare la caccia nel Molise per la successiva stagione venatoria.

Art. 8 – Interscambio

L'ATC1 – CAMPOBASSO sulla base di mobilità da esso determinate e comunicate alla Regione Molise, potranno riconoscere solo ai Cacciatori residenti che hanno prodotto regolare istanza di ammissione, la facoltà di utilizzare giornate di competenza, dopo il primo mese di caccia, per ospitare sotto forma di **interscambio** e senza finalità di lucro, un altro cacciatore, anche se residente in altra Regione.

Qualora attivato l'interscambio, la procedura verrà espletata dalla segreteria del Comitato di Gestione che di volta in volta, provvederà ad apporre, sul Tesserino Regionale rilasciato al Cacciatore, il divieto di caccia relativo alla giornata di competenza concessa in favore del cacciatore ospite.

Art. 9 – Rimborso delle quote di partecipazione economica

I Cacciatori non residenti nella Regione Molise, che abbiano effettuato il versamento della quota di partecipazione **all'Ambito Territoriale di Caccia ATC 1**, possono richiedere il rimborso della predetta quota inoltrando apposita istanza all'A.T.C. 1, redatta sui modelli All'uopo predisposti e scaricabili dal sito Internet dell'Ambito, nella quale si dichiara, ai sensi della D.P.R. n°445/2000, di rinunciare all'esercizio venatorio nell'Ambito Territoriale di Caccia Campobasso- 1

Hanno diritto al rimborso:

a) – i Cacciatori non residenti che, pur avendo avuto notizia dell'avvenuta ammissione tramite pubblicazione sul sito Internet dell'Ambito Territoriale, non hanno spedito il relativo versamento entro i termini stabiliti dal precedente art. 6. b

b) - i Cacciatori non residenti ammessi che, pur avendo effettuato il versamento della quota stabilita, non hanno in seguito provveduto, per loro scelta o per altre motivazioni, a ritirare l'Atto Autorizzatorio per poter esercitare l'attività venatoria, presso gli uffici dell'**ATC-1 Campobasso**.

c) - i Cacciatori non residenti che, pur risultando nelle graduatorie di riserva e quindi non ammessi ad esercitare l'attività venatoria, hanno per errore prodotto il versamento all'**Ambito Territoriale di Caccia 1 Campobasso**.

Le istanze di richiesta rimborso, dovranno pervenire, pena l'inammissibilità delle stesse, entro e non oltre il giorno **30 ottobre 2019**.

Il rimborso delle quote di partecipazione economica, decurtate delle spese postali sostenute per il rimborso, sarà effettuato dalla segreteria dell'Ambito.

Il Comitato di Gestione si riserva di apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie per migliorare i criteri e le condizioni di caccia ai cacciatori non residenti. Le modifiche avranno validità dalla data della loro pubblicazione sul sito dell'A.T.C.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla L. n° 157/92, alla L.R. n° 19/93 e ss.mm.ii e al Calendario Venatorio Regionale emanato dalla Regione Molise.

13 MARZO 2019

***Il Segretario Incaricato Regionale
Geom. Antonio Rauso***

***Il Presidente dell'ATC1 – Campobasso
dr Giovanni Antonio Santoro***